

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Riflessioni sull'incertezza delle regole: il dibattito sulle sanzioni "nascoste"
(Roma, 6 febbraio 2014)

GABRIELE BOTTINO

(Professore Associato di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche)

INTERVENTO

Le sanzioni "limpide" e le sanzioni "nascoste" nella responsabilità amministrativa

1. Introduzione.

Con l'espressione "*responsabilità amministrativa*" intendo riferirmi al sistema di amministrazione del danno, ad oggi sia patrimoniale che non patrimoniale, che gli agenti pubblici (coloro che sono legati ad una Amministrazione pubblica da un rapporto di servizio, e non soltanto da un rapporto di impiego), possono cagionare e causano alla Amministrazione di appartenenza o ad altra Amministrazione pubblica.

Un sistema di responsabilità che, in quanto riconducibile alle "materie di contabilità pubblica", è stato attribuito sin dal 1923 alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, competenza giurisdizionale ad oggi costituzionalmente ed espressamente fondata sull' art. 103, comma 2, Cost.

Giudice speciale, e relativa giurisdizione, che rappresentano - come noto - una assoluta specificità dell'ordinamento giuridico italiano, dal momento che negli altri ordinamenti giuridici (sia di *civil* che di *common law*) la Corte dei Conti (soggetto costantemente presente anche in ognuno di questi ordinamenti) ha esclusivamente attribuzioni di controllo economico-finanziario, ed eventuale giurisdizione soltanto con riguardo alla responsabilità contabile, vale a dire giurisdizione limitata agli agenti che hanno maneggio materiale di denaro pubblico (i tradizionali "agenti contabili").

Negli ordinamenti giuridici stranieri, infatti, il sistema di amministrazione del danno che gli agenti pubblici possono cagionare e recano alle pubbliche Amministrazioni (la nostra "*responsabilità amministrativa*") è rimesso sempre alla competenza del giudice amministrativo o del giudice civile, e non rientra mai tra le funzioni giurisdizionali proprie della Corte dei Conti.

In questa comparazione è tuttavia necessario prestare molta attenzione alla denominazione dell'istituto: con il sintagma "*responsabilità amministrativa*" gli ordinamenti giuridici stranieri, differentemente dal nostro ordinamento, si riferiscono infatti al sistema della responsabilità civile della Amministrazione

pubblica e, soltanto di riflesso, al rapporto “interno” tra Amministrazione ed agente danneggiante.

2. Osservazioni ad unire il tema dell'Intervento al tema dell'Incontro di Studio.

In via di tratto di unione tra il tema del mio Intervento ed il tema dell'Incontro di Studio, credo che possano essere utili tre osservazioni.

La prima: poiché il *genus* delle “sanzioni” (e per conseguenza, come sua *species*, le “sanzioni giuridiche”), intese come ogni effetto sfavorevole posto a carico di un agente che pone in essere un determinato comportamento nella inosservanza di una regola, coinvolge anche aspetti cognitivi e comportamentali, mi sia consentito allora, durante l'esposizione, unire alla digressione giuridica (e con il solo scopo di renderla più chiara) brevi esempi tratti dalle scienze biologiche e cognitive.

La seconda: nascondere una sanzione, ed in specie una sanzione giuridica, è illegittimo, inutilmente pericoloso ed inefficiente.

È *illegittimo*: abbiamo così bene sin qui riflettuto sui riferimenti, essenziali e tradizionali, agli articoli 23, 25 e 97 comma 2, della Costituzione, ed al diritto europeo, che non occorre indugiare oltre. L'unica chiosa che mi permetto è una sorta di obbligato riferimento agli insegnamenti della “dottrina pura del diritto”: se “*ciò che fa sì che un determinato comportamento umano valga come illecito (...) è solo ed esclusivamente il fatto che nella proposizione giuridica tale comportamento sia posto come condizione di una conseguenza specifica e che l'ordinamento giuridico positivo reagisca a questo comportamento come un atto coattivo*” ⁽¹⁾, con una sanzione, allora nascondere una sanzione significa nascondere il diritto stesso, l'intero ordinamento giuridico.

Nascondere una sanzione è poi *inutilmente pericoloso*: nulla può illuminare meglio questa asserzione di quanto così affermato dai fisici e biologi ERNST E CHRISTINE VON WEIZSACHER, in un seminale saggio⁽²⁾: “*Quando i bambini imparano a camminare e ad arrampicarsi, si consente loro di arrampicarsi su un divano o su una sedia, ma non sul davanzale di una finestra del terzo piano. Per quale motivo? Perché è probabile che i bambini cadano, e se cadono dal divano si fanno male ma possono tentare nuovamente. Invece è altrettanto probabile che un salto di otto metri ponga termine a ogni esplorazione successiva. Sembra proprio che non possa esservi apprendimento senza la possibilità di compiere errori rimediabili (...)*”. Nascondere le sanzioni giuridiche, allora, significa nascondere il davanzale sotto le mentite spoglie di un divano o di una sedia. Significa consentire ad una sanzione di avere effetti potenzialmente molto pericolosi, anche esiziali, proprio in quanto nascosti. E significa, vieppiù, rinunciare a quella funzione di tolleranza dell'errore, in vista

⁽¹⁾ H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien 1934, (traduz. it.) *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1967, p. 66.

⁽²⁾ E. VON WEIZSACHER, C. VON WEIZSACHER, *Come vivere con gli errori? Il valore evolutivo degli errori*, in M. CERUTI, E. LAZSLO (a cura di), *Physis: abitare la terra*, Milano, 1988, p. 126.

di una educazione a non errare più, che costituisce una delle funzioni ontologiche di ogni modello preventivo-sanzionatorio.

Nascondere una sanzione è da ultimo *inefficiente*, reca di regola più costi che benefici (ed indipendentemente da qualsiasi criterio di misurazione adottato): le parole di CESARE BECCARIA ⁽³⁾, valgono più di ogni specifico riferimento agli odierni e molteplici, ancorché raffinatissimi, studi di teoria delle decisioni: “*la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile [castigo], unito colla speranza dell’impunità*” ⁽⁴⁾.

Si aggiunga che, coincidenza degna di particolare nota, ad analoghe conclusioni giungeva anche CAVOUR (*Parlamento subalpino, seduta del 19 novembre 1852*), con specifico riferimento ai possibili danni provocati dagli agenti contabili: in risposta all’intervento dell’Onorevole Deputato De Viry, che proponeva di rendere i verificatori e gli agenti delle finanze responsabili in solido (per omesso controllo) unitamente ai contabili materialmente responsabili del danno erariale, Cavour così si esprimeva: “*Io credo che, per volere troppo, noi (non) otterremmo nulla, e che se noi stabiliamo che l’impiegato delle finanze che, per sua colpa, ha lasciato che si facesse un deficit, abbia un castigo in danaro da determinarsi dalla Corte dei Conti, (allora) la legge sarà applicata; ma se invece lo volete rendere garante e solidario di tutti i contabili da esso dipendenti, voi non troverete mai un Tribunale che dichiari che vi fu colpa reale, salvo che voi retribuiate così largamente i vostri impiegati da far sì che vi sia un corrispettivo fra l’onorario che loro è dato e la pena che è comminata per una colpa in cui non vi sia dolo o complicità*” ⁽⁵⁾.

La terza osservazione è la seguente: l’incertezza delle regole giuridiche è un veicolo privilegiato, meraviglioso si direbbe, per nascondere le sanzioni. Nulla meglio dell’Opera di FLAVIO LOPEZ DE OÑATE ⁽⁶⁾ può ancora oggi insegnarci che la certezza delle regole giuridiche, e dunque la sussistenza di sanzioni certe e palesi, sono valori costantemente messi in pericolo da quelle che l’Autore distingueva in “*minacce di fatto*” (le leggi oscure, innumerevoli, non coordinate tra loro, e la discrezionalità *sine limite certo* del giudice: e capita peraltro spesso di osservarle entrambe, in una sinergia non sempre positiva), ed in “*minacce di teoria*” (le teoriche, ahimè è ad esse che Lopez espressamente si riferisce, della dottrina, sulle quali PIERO CALAMANDREI, e proprio a commento dell’opera del Lopez, così chiosava amarissimo: “*Ma non v’è dubbio che l’opera distruttiva della dottrina può essere, a lungo andare, più penetrante, perché più ragionata e continuativa: e perché l’incertezza che può essere ingenerata dalle dispute della dottrina non si limita*

⁽³⁾ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, Capitolo XXVII (“*Dolcezza delle pene*”).

⁽⁴⁾ Il riferimento espresso, e proprio in tema di responsabilità amministrativa, è dovuto al consueto acume di F. MERUSI, *Pubblico e privato nell’istituto della responsabilità amministrativa ovvero la riforma incompiuta*, in AA. VV., *Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)*, Atti del LI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione (Varenna, 2005), Milano, p. 112.

⁽⁵⁾ L’intervento del Cavour è costantemente richiamato negli Scritti, sempre motivati ed approfonditi, di P. MADDALENA: cfr., *ex plurimis*, *Danno alla collettività e finalità della responsabilità amministrativa*, in *Riv. Corte Conti*, 2008, 1, p. 204.

⁽⁶⁾ F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1942.

necessariamente all'esegesi di singole norme, ma può, teorizzando, attaccare addirittura la forma in cui ogni diritto si manifesta, e cancellare così dalle coscienze l'idea stessa del diritto"⁽⁷⁾).

3. Le sanzioni all'interno della funzione giurisdizionale della Corte dei Conti.

E proprio la disamina di una serie di "minacce di fatto", ed auspicando che il mio intervento raggiunga almeno l'umile obiettivo di non iscriversi tra le "minacce di teoria", possono condurci all'esame specifico delle sanzioni limpide, e delle sanzioni nascoste, nell'odierno sistema della responsabilità amministrativa.

Almeno far data dal 1996, il legislatore statale (e a dire il vero, ed anche dopo l'anno 2001, soltanto il legislatore statale, e non anche quello regionale: sembra proprio che le Regioni abbiano già le loro "croci", e forse ben meritate, senza ulteriore necessità di auto-prefissarsi specifiche ed ulteriori regole afflittive) ha affiancato alla clausola generale di risarcimento del danno erariale (art. 1, legge n. 20 del 1994) un vero e proprio sistema sanzionatorio erariale.

Tale sistema sanzionatorio, come espressamente affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, decisione n. 12/QM del 2011, consta di due differenti tipologie di sanzioni:

- a) le sanzioni "pure", che possiamo agevolmente definire sanzioni "limpide";
- b) le fattispecie cosiddette "tipizzate" di responsabilità amministrativa, che dimostreremo essere vere e proprie sanzioni "nascoste".

3.1. Le sanzioni "pure".

Circa le *sanzioni "pure"*, "limpide", il legislatore ha introdotto, e vieppiù introduce, norme che attribuiscono alla Corte dei Conti il potere di comminare sanzioni, sia personali che patrimoniali.

Per le *sanzioni personali*, basti il riferimento agli articoli 2, 3 e 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 ("Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni"), che affidano alla Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, la verifica della sussistenza di un "grave dissesto finanziario" dell'Ente regionale e locale, con la conseguente applicazione agli amministratori regionali e locali (Presidente della Regione e della Provincia, Sindaco) della sanzione ("limpida" ed estremamente afflittiva) della rimozione dalla carica, e della incandidabilità a cariche elettive per i successivi dieci anni.

Per le *sanzioni patrimoniali*, basti ancora il riferimento a quelle norme che ad oggi tipizzano puntualmente la condotta illecita dell'agente pubblico, ritenuta dannosa per il patrimonio pubblico, ed affidano sempre alla Corte dei Conti il

⁽⁷⁾ P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, p. 341 ss., ora in *Appendice a F. LOPEZ DE ONATE, La certezza del diritto*, Milano, 1968, pp. 173-174.

potere di applicare una sanzione pecuniaria (“limpida”) che la norma di legge predetermina in un multiplo di un valore (di regola una indennità, una retribuzione, o altra somma di denaro), ovvero in un intervallo di tale valore, pur sempre predeterminato dalla norma giuridica tra di un minimo ed un massimo. Esemplificando, ed ancora in via di necessaria sintesi, è opportuno menzionare almeno:

- 1) il recente art. 1, comma 4, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito in legge n. 64 del 2013 (in materia di debiti scaduti delle Amministrazioni pubbliche verso privati), che attribuisce alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti il potere di irrogare una sanzione pecuniaria, pari a due mensilità del trattamento retributivo, a carico del responsabile dei servizi finanziari che, senza giustificato motivo, non ha richiesto gli “spazi finanziari” (messi a disposizione per pagare i debiti scaduti), e non ha effettuato nell’anno 2013 pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi: si aggiunga, al modo di un vero e proprio rogo dell’eretico ad istruire il popolo, ed altri potenziali eretici, il pubblico ludibrio così prescritto dalla norma: “Sino a quando le sentenze di condanna emesse [dalla Corte dei Conti] non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubblicate sul sito istituzionale dell’ente”;
- 2) l’art. 1, comma 1-*septies*, della legge n. 20 del 1994 (introdotto dalla legge “anticorruzione” n. 190 del 2012) a norma del quale “l’entità del danno all’immagine della pubblica Amministrazione derivante da un reato contro la stessa Amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

Il problema principale che tali sanzioni patrimoniali “pure”, sebbene “limpide”, pongono (e si tratta di un problema che meriterebbe un ampio approfondimento, ma che non è qui possibile sviscerare esaustivamente), è che tali sanzioni, sebbene tipizzate dalla legge in tutti i loro elementi essenziali, sono del tutto astratte da ogni riferimento al danno erariale effettivamente cagionato. Esse sono una parte, una frazione, del danno, ma una parte determinata in misura apodittica ed in via di presunzione legale, talvolta relativa, talvolta assoluta.

3.2. Le sanzioni “nascoste”.

Ma ciò che più ci interessa, e poiché le predette sanzioni pure abbiamo osservato essere sanzioni in qualche modo “limpide” (la discrezionalità giurisdizionale è in esse limitata alla sola determinazione del *quantum* sanzionatorio in concreto, nei limiti minimi e, o, massimi prefissati dalla norma di legge), ciò che più interessa allo scopo della nostra analisi, sono invece le fattispecie cosiddette “tipizzate” di responsabilità amministrativa (e

l'aggettivazione "tipizzate" parrebbe certificare l'osservanza dello statuto giuridico delle sanzioni, ma vedremo che non è affatto così).

Si tratta di quelle fattispecie nelle quali il legislatore afferma che "determinati comportamenti, ritenuti senz'altro illeciti, costituiscono automaticamente fonte di responsabilità erariale" (così ancora Corte Conti, SS. RR., nella predetta decisione n. 12/QM del 2011).

Fattispecie tipizzate nell'individuazione della condotta dannosa, ma solo e soltanto in quest'ultima dal momento che, per i restanti elementi della fattispecie, il legislatore si limita ad affermare che tale condotta dannosa "è causa di danno erariale", "determina responsabilità amministrativa", "è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa" (queste sono le dizioni legislative più utilizzate).

Fattispecie, dunque, tipizzate solo nel *quomodo*, e che proprio per questo, e ad un esame come quello che è possibile svolgere alla luce offerta dal tema dell'odierno Incontro, si rivelano in verità alla stregua di vere e proprie sanzioni nascoste.

Il numero di tali fattispecie è elevatissimo, di molto superiore a quello delle predette sanzioni "pure", ed è un numero in continua, esponenziale, incontrollata crescita: si può affermare con certezza che non vi è nuovo decreto legge, che affronti in superficie od in profondo l'utilizzo delle risorse pubbliche (e dunque, ad oggi, ogni decreto legge), che non vi è nuova legge di stabilità, che non contenga una o più di queste fattispecie tipizzate-sanzioni nascoste.

Dovendoci dunque necessariamente limitare ad una elencazione meramente esemplificativa, è possibile ricordare che:

- 1) ancora a norma della legge di conversione del decreto in materia di pagamento dei debiti della pubblica Amministrazione (art. 6, comma 9), le Amministrazioni comunicano ai propri creditori l'importo e la data entro la quale provvederanno al pagamento dei debiti scaduti: "l'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente";
- 2) "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente" (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990);
- 3) "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine (e dunque di responsabilità per il danno erariale derivante dal danno all'immagine) dell'amministrazione" (art. 46, d.lgs. n. 33 del 2013, recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche);

- 4) “in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile anticorruzione risponde per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di anticorruzione della singola Amministrazione (...); di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano” (art. 1, comma 12, legge n. 190 del 2012).
- 5) “(nelle pubbliche Amministrazioni) il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti” (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001);
- 6) poiché i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, ivi compresi i professori universitari a tempo pieno, in caso di inosservanza del divieto il compenso dovuto per le prestazioni svolte senza autorizzazione deve essere versato all'Amministrazione: “l'omissione del versamento del compenso costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti” (art. 53, comma 7, ancora d.lgs. n. 165 del 2001).

E, lo si ripete, l'elencazione potrebbe includere ad oggi, e senza i pressoché certi incrementi futuri, circa cinquanta ulteriori fattispecie.

Perché, dunque, queste cosiddette “fattispecie tipizzate” possono essere a buon diritto considerate vere e proprie sanzioni “nascoste” ?

Per queste ragioni:

- a) si tipizza puntualmente (quasi ossessivamente, direi), in osservanza di un implicito principio di legalità e tassatività, la singola condotta, ed essa soltanto (ma in dispregio al fatto che tale condotta è di regola una condotta anche organizzativa, non solo del singolo agente, ed è sempre una condotta procedimentale, e non atomistica);
- b) la si qualifica come illecita perché *contra legem* (la medesima legge che ha tipizzato la condotta vietata);
- c) da tale illiceità si fa automaticamente discendere la sussistenza di una responsabilità amministrativa e di un correlato danno erariale.

Ragioni che tuttavia portano con sé ineludibili domande:

- a) una prima domanda: sussiste effettivamente, in ognuna di queste fattispecie, una *deminutio* patrimoniale certa e calcolabile? Una *deminutio* misurabile, e non invece soltanto “equitativamente” calcolabile, perché non è possibile, come sovente piace alla Corte dei Conti, invocare l'equità per determinare il *quantum* del danno: così operando, infatti, la Corte non si rende conto di fornirci proprio la prova di un'assenza (di

un danno agevolmente quantificabile), e non invece, come essa reputa, di ovviare all'assenza di una prova;

- b) un'altra domanda: quale è, al di là della mera violazione della stessa legge che introduce la fattispecie tipizzata-sanzione “nascosta” (ma leggasi allora alla voce “responsabilità formale”, se si sanziona la mera violazione di un precetto normativo, in assenza di un danno), quale è il bene giuridico protetto della norma? Quale è l'interesse pubblico mediatamente violato attraverso l'immediata violazione della norma?: La trasparenza amministrativa (nel caso degli obblighi di pubblicità ed informazione)? Il mancato utilizzo di denaro pubblico che si doveva utilizzare, in quanto disponibile, per pagare i debiti da troppo tempo scaduti e non onorati? L'obbligo di esclusività nella prestazione lavorativa (nell'ipotesi di attività esterne del pubblico dipendente svolte senza previa autorizzazione) ? Addirittura, e questo forse costituisce il caso-limite, il mancato controllo sulla corruzione o concussione altrui (e leggasi, in questo caso, alla voce responsabilità per fatto altrui e, o, oggettiva), nella fattispecie innanzi tratta dalla legge anticorruzione?
- c) ed un'ultima domanda: sono tutti questi (*rectius*, la violazione di tutti questi beni-interessi giuridici, sottesi alla norma, da essa “nascosti”, non esplicitati) danni certi, concreti ed attuali al patrimonio pubblico? O non sono piuttosto, essi stessi, indici eventualmente sintomatici di quelle che, se fossero autentiche fattispecie di responsabilità (e non invece sanzioni “nascoste”), richiederebbero comunque la prova del danno, dell'elemento psicologico (elevato, come noto, alla “colpa grave”), del nesso di causalità?

Ed è d'altronde la stessa Corte dei Conti, con riferimento alla predetta fattispecie di responsabilità amministrativa per mancata pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione, dell'incarico a consulente esterno, ad oscillare (in due fattispecie tra loro oggettivamente analoghe) tra l'assoluzione per mancata prova del danno “non potendosi presumere che esso sia pari all'importo della consulenza” (Sez. Giurisdiz. Campania, n. 958 del 2013), e la condanna ad una vera e propria sanzione, determinata in via equitativa (in rapporto al corrispettivo economico pagato per la consulenza) (Sez. Giurisdiz. Molise, n. 48 del 2013).

Vero è, allora, che tali fattispecie tipizzate sono piuttosto sanzioni “nascoste”, sanzioni travestite da responsabilità erariali, sanzioni indeterminate nel *quantum* (neppure individuato tra di un minimo ed un massimo), e fattispecie prive di ogni rispetto – ancorché minimo – dello statuto giuridico proprio dei sistemi sanzionatori.

Sono segnali, *exempla*, fari di attenzione a non violare norme che la collettività (e il legislatore, ma solo per convenienza rispetto all'indice di gradimento che

tale collettività può offrirgli) reputa indice di cattiva spendita o, peggio, di appropriazione personale indebita.

Ma sono e restano, ed al di là di ogni possibile teorica, soltanto segnali, solo e soltanto segnali, tanti e ripetuti segnali, per attirare l'attenzione su di una sanzione nascosta, indeterminata ed incerta.

Nulla riflette meglio, a mio avviso, tale stato di cose della seguente narrazione, intitolata "*Gli elefanti scacciati?*" ⁽⁸⁾, e dovuta all'acume di PAUL WATZLAWICK (uno tra gli eminenti fondatori della scuola psicologico-comportamentale di Palo Alto):

"Un uomo batteva le mani ogni dieci secondi. Interrogato sul perché di questo strano comportamento, rispose: "Per scacciare gli elefanti." "Elefanti? Ma qui non ci sono elefanti!". E lui: "Appunto".

⁽⁸⁾ P. WATZLAWICK, *Anleitung zum unglücklich-sein*, München, 1983, (traduz. it.) *Istruzioni per rendersi infelici*, Milano, 1997, p. 41.